



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati

dott. Mariavittoria Papa

Presidente rel. est.

dott. Maria Gallo

Consigliere

dott. Nicoletta Giammarino

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 6/02/2023 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 111 dell'anno 2021

TRA

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S.- in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar Castellini di Roma del 21.7.2015 – rep. 21569, dall'avv. Mauro Elberti unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede I.N.P.S. in NAPOLI alla Via A. De Gasperi n. 55

APPELLANTE

E

MARIA RAGUSA nata l'11/11/1958 in Napoli -RGSMRA58S51F839C - rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Maurizio D'Ago, presso lo studio del quale, in NAPOLI alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, è elettivamente domiciliata

APPELLATA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13/01/2021, l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata in data 9/12/2020 con la quale il Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro - aveva dichiarato il diritto di Maria Ragusa a percepire la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – da ora per brevità NASPI – dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6 luglio 2017 e condannato esso Istituto al pagamento delle somme al detto titolo dovute.



Ha dedotto che la assicurata non versava nelle condizioni di legge per avere diritto alla prestazione atteso che si era dimessa dietro corresponsione di un incentivo all'esodo e che la risoluzione consensuale doveva considerarsi equivalente alle dimissioni volontarie.

Ha evidenziato, inoltre, che la Ragusa non aveva comprovato di essere stata potenzialmente destinataria di un provvedimento espulsivo ed ha concluso chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dalla lavoratrice, vinte le spese del doppio grado.

Ricostituito il contraddittorio, la appellata ribadiva la fondatezza dei propri assunti e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa dandosi lettura del dispositivo.

L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.

Giova premettere che l'art. 3 del D. Lvo n. 22/2015 radica il diritto alla prestazione in capo ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione precisando, tuttavia, all'ultimo comma che il beneficio compete anche a coloro che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del *rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 604/1966*.

Il legislatore, dunque, anche recependo i principi espressi dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 269/2002, ha precisato le ipotesi in cui la risoluzione del rapporto, sia pure formalmente riconducibile ad una manifestazione di volontà del lavoratore, sia imputabile alla condotta datoriale e lo stato di disoccupazione non possa essere qualificato come volontario.

È evidente, pertanto, che una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in commento imponga di considerare non tassative le fattispecie ma di considerare, appunto, tutte le diverse ipotesi in cui possa ritenersi che la risoluzione del rapporto non sia frutto di una scelta del lavoratore.

Il primo Giudice ha ritenuto che, nel caso che qui ne occupa, in cui la lavoratrice ha sottoscritto un accordo sindacale nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ricorresse, appunto, una ipotesi di involontarietà dello stato di disoccupazione.

L'Istituto ha censurato la gravata sentenza sul rilievo che la procedura posta in essere dalla datrice di lavoro della Ragusa non fosse equiparabile a quella di cui all'art.



7 della legge 604/1966 – come modificato dalla legge n. 92/2012- prevista dalla norma dell'art. 3 cit..

La Corte ritiene fondata la censura.

Ed infatti, come è noto, la procedura ex art. 7 è preceduta dalla comunicazione del datore di lavoro della intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo.

Il lavoratore, in altri termini, nel corso della procedura è già posto a conoscenza della volontà datoriale di sopprimere la posizione di lavoro alla quale è addetto.

Dunque, trasponendo una siffatta situazione alla ipotesi di procedure per il licenziamento collettivo, si potrà ritenere che versi in una condizione analoga soltanto il prestatore di lavoro che rivesta una dei profili professionali oggetto della ristrutturazione aziendale.

Nel caso che qui ne occupa, la Ragusa ha sottoscritto un accordo di risoluzione consensuale nell'ambito di una procedura di riorganizzazione e razionalizzazione aziendale che prevedeva la cessione del ramo di azienda Chief Commercial Office cui la stessa era addetta e la gestione di esuberanti.

Nulla è stato allegato o provato in ordine ad una collocazione della odierna appellata tra gli esuberanti né può omettersi di rilevare che, nel caso di cessione di ramo di azienda, la norma dell'art. 2112 cod. civ. garantisce la prosecuzione del rapporto di lavoro degli addetti al ramo ceduto.

In buona sostanza, dunque, ad avviso della Corte non può ritenersi compiutamente dimostrato che la adesione del lavoratore alla proposta risolutiva del *rapporto*...fosse da collegarsi allo scopo di prevenire il licenziamento (così Cass. 17303/2016 in motivazione).

Se, da ultimo, si considera che la Ragusa ha percepito un incentivo all'esodo anch'esso del tutto svincolato dalla prospettiva di una risoluzione del rapporto per volontà datoriale, risulta evidente la impossibilità, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, di equiparare la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale alla risoluzione consensuale ex art. 7 della legge 604/1966.

In riforma della gravata sentenza, pertanto, la domanda deve essere rigettata sebbene la novità e complessità delle questioni dibattute giustifichi la integrale compensazione delle spese del doppio grado.

P. Q. M.

La Corte così provvede:



- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da MARIA RAGUSA con ricorso depositato il 13 MARZO 2019;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.

In Napoli, il 06/02/2023

Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa

